



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. VANONI" DI ARDENNO (SO)

23011 - Via Libertà, 2 - ' 0342 662237

www.icardenno.edu.it - soic815004@istruzione.it - soic815004@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO di ISTITUTO VERBALE DI STIPULAZIONE

Il giorno venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 8:30 nel locale presidenza dell'Istituto Comprensivo Vanoni di Ardenno viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto.

Sono presenti per la stipula del contratto d'istituto:

a) per la parte pubblica il D.S. Maria Concetta Rosafio

b) per la RSU d'Istituto i sigg:

Elena Carpanese

Maria Giulia Rocca

Francesco Scarinzi

b) per le OO.SS.:

FLC-CGIL

CISL SCUOLA Sig. Giovanna Porta

GILDA-UNAMS

SNALS-CONFALS

ANIEF

TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente, educativo ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il/la Dirigente scolastica/o dell'Istituto Maria Concetta Rosafio e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA in servizio nell'Istituto.
3. Il Contratto ha validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e produce i propri effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.
4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.30 comma 4 lettera c) del CCNL 2019/21 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF e a quanto previsto dall'art.3, comma 5, del CCNI sulla mobilità. La parte economica ha validità annuale. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

CAPO II

RELAZIONI SINDACALI

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art. 3 - bacheca sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente all'attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa e precisamente:
 - nella bacheca digitale sul sito della scuola;
 - nell'atrio di ciascun plesso dell'istituto;
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico ai sensi dell'art.5 del CCNQ 4/12/2017 sulle prerogative sindacali. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per e-mail, ecc.
4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.

Art. 4 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt.10 e 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dagli artt.10 e 18 del CCNQ 04/12/2017 CCNL.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di cinque giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

Art. 5 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale dell'istituto scolastico per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa e, comunque nel corso dell'ordinario orario di apertura dell'istituto.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.
3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad Internet oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 6 - Trasparenza amministrativa

1. Copia dei prospetti relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2019/21 secondo le modalità previste dall'art.30, comma 10, lettera b3). Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, salvaguardando in ogni caso, la tutela dell'privacy e della riservatezza.

Art. 7 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.

Art. 8 - Assemblee sindacali

1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'art.4 del CCNQ 04/12/2017 e dell'articolo 31 del CCNL 2019/21.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; se l'assemblea ha carattere provinciale secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.
3. Le assemblee sindacali possono svolgersi con modalità a distanza.

Art. 9 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
2. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a tre giorni.

3. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo a quello in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
4. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere
5. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. È obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno quattro giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato regolarmente in servizio. La dichiarazione è irrevocabile.

Art. 10 - Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
3. Ai sensi dell'art.30, comma 4, lettera c) la contrattazione di istituto individua il contingente di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla Scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale finalizzato a garantire, comunque, la più larga partecipazione agli interessati.
4. La contrattazione di istituto, per l'individuazione del personale tenuto a garantire il servizio, verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico e individua il seguente contingente:
 - se le lezioni sono sospese in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio solo di n. 1 unità di collaboratore scolastico nella sede, nessuno negli altri plessi;
 - se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio di n. 3 unità di assistente amministrativo in sede e di almeno n. 2 collaboratore scolastico in sede e di n. 1 collaboratore in ciascuno degli altri plessi, per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi.

Art. 11 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.30 del CCNL 2019/21 prevede i seguenti istituti:
 - Contrattazione integrativa (art.30, comma 4, lettera c));
 - Confronto (art.30, comma 9, lettera b));
 - Informazione (art.30, comma 10, lettera b)).
4. Gli incontri sono convocati di intesa tra il Dirigente Scolastico e la RSU e, eventualmente, si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque

essere adottata, previo accordo tra le parti.

5. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2019/21 con un preavviso, di norma, di almeno cinque giorni.
6. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla, nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
7. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 12 - Materie oggetto di contrattazione di istituto

1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.30 del CCNL 2019/21 sono:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
 - i criteri per l'attribuzione e la determinazione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1, del D.Lgs.165/2001 al personale docente educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali, comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art.1, comma 249 della Legge 160/2019;
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali, ai sensi dell'art.10 del CCNQ 4/12/2017;
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei docenti;
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
 - i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al Decreto Ministeriale nr.63 del 5 aprile 2023 (valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento/orientatore).
2. È, inoltre, oggetto di contrattazione:
 - La misura del compenso per gli incarichi specifici conferiti al personale ATA ai sensi dell'art.54 del CCNL 2019/21;
 - per il personale docente la determinazione dei compensi, anche stabilita in misura forfettaria, per la remunerazione delle ulteriori ore di formazione rispetto a quanto previsto dall'art.44, comma 4, del CCNL 2019/21;
 - i criteri di attribuzione dei compensi ai docenti, a tempo determinato e a tempo indeterminato per il servizio prestato nelle piccole isole, tenendo conto che, per i docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie, gli stessi sono determinati in proporzione ai giorni di

effettivo servizio (art.1, comma 770, L.234/2021);

- i criteri di attribuzione dei compensi per la valorizzazione della professionalità dei docenti e per la continuità didattica e il servizio in zone a rischio spopolamento, povertà socio-economica, culturale e dispersione (art.1, comma 592, L.205/2017 e art.10, comma 5, D.L.123/2023);
- la determinazione dell'indennità di disagio degli assistenti tecnici del primo ciclo (art.77 del CCNL 2019/21);
- fatto salve le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli Organi Collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, l'assegnazione dei posti dell'istituzione scolastica situati in comuni diversi rispetto a quello sede di organico, salvaguardando la continuità didattica e il criterio del maggior punteggio nella graduatoria di istituto e le eventuali precedenza previste da specifiche disposizioni di legge (art.3, comma 5, CCNI mobilità 2022/23 – 2024/25).

3. È, infine, oggetto di contrattazione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

Art. 13 - Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FMOF;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede;
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (in particolar modo, dove venisse prevista la prestazione del servizio in modalità agile) e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
- i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2019/21. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.

3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre dieci giorni. Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata previo accordo tra le parti.

4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 14 - Materie oggetto di informazione

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2019/21, l'informazione, ai sensi dell'art.5 comma 1 del CCNL 2019/21, è resa, preventivamente e in forma scritta, dall'Amministrazione ai soggetti sindacali firmatari del CCNL

2019/21 al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.

2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78 del CCNL 2019/21 (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2019/21 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata il più rapidamente possibile.

CAPO III

La comunità educante

Art. 15 - La comunità educante e democratica

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.

CAPO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA

Art. 16 - Incontro di inizio anno con il personale ATA

1. Ai sensi dell'art.63, comma 1, CCNL 2019/21 "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal Dirigente Scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017".

Art. 17 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

1. Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato potrà assolvere ai propri obblighi di servizio secondo le seguenti modalità:

- *cambio sede di servizio;*
- *utilizzo giorni di ferie/recupero.*

TITOLO SECONDO – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

CAPO I

Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 18 - Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo, diritto di presenza presso i locali della scuola si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti, tirocinanti).

Art. 19 -Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro ai fini della sicurezza, individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/2008, art. 2, deve:
 - adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
 - valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - designare il personale incaricato di attuare le misure;
 - organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997, richiamato dall'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.

Art. 20 – Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza tra i dipendenti le figure sensibili secondo la dimensione della scuola e addetti

alle emergenze, al Primo Soccorso, all'evacuazione e all'antincendio. Il Dirigente Scolastico predispone il Servizio di Prevenzione e Protezione e, ai sensi del DVR dell'istituto, individua a tal fine il seguente contingente come da tabella seguente:

<i>descrizione</i>	<i>infanzia</i>	<i>primaria</i>	<i>secondaria</i>
Preposti	5	4	1
Addetti primo soccorso	21	16	5
Addetti antincendio	19	16	2
Addetti interruzione gas, acqua, energia elettrica, chiamate all'esterno	15	11	3
Responsabile emergenze	21	16	5
Responsabile area di raccolta	8	14	7

2. Alle figure sensibili indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
3. I compensi, previsti all'interno degli incarichi specifici, sono di tipo forfetario rapportati al proprio orario di lavoro.

Art. 21 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

1. Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il Medico competente, ove previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
2. Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:
 - il DVR e il Piano dell'Emergenza;
 - l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
3. Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

Art. 22 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

1. Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni.
2. L'attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere i contenuti minimi previsti dalla norma.

Art. 23 – Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall'assemblea del personale dell'istituto al suo interno che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso).
2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all'informazione per

quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente. La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/08, articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli art.36, 37 del D.Lgs. 81/08.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:
 - le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
 - le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
 - la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
 - le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
7. All'RLS, sono garantite le ore previste per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).
8. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
9. Entro dieci giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

CAPO II

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90

Art. 24 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

1. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero fornisce, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020 dichiarazione di intendere partecipare, non voler partecipare ovvero di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.
2. In applicazione dell'art.3, comma 2 del succitato Accordo, l'individuazione del numero dei lavoratori interessati a garantire tali servizi ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione, sono definiti nell'apposito protocollo di Intesa Dirigente/OO.SS. rappresentative.

CAPO III

Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa

Art. 25 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a) finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
 - b) finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.54, comma 4 del CCNL 2019/21;
 - c) indennità di disagio per gli assistenti tecnici del I ciclo;
 - d) finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal M.I.M. (compresi i fondi relativi alla valorizzazione del personale di cui all'art.1, comma 249, Legge 160/2019);
 - e) risorse per la pratica sportiva;
 - f) attività di recupero (solo per le scuole secondarie di II° grado);
 - g) ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
 - h) formazione del personale;
 - i) Percorsi delle Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO)
 - j) progetti nazionali e comunitari;
 - k) funzioni miste (provenienti dagli EE.LL.);
 - l) eventuali residui anni precedenti;
 - m) i fondi di cui al D.M. 63/2023 (tutor/orientatori – attualmente disposto per il 2023/24);
 - n) e risorse di cui all'art.1, comma 770, della L.234/2021 (continuità didattica nelle piccole isole);
 - o) fondi per la continuità didattica e la valorizzazione della professionalità docente e servizio in aree disagiate (art.1, comma 592 della L.205/2017 e art.10, comma 5 D.L.123/2023);
 - p) fondi derivanti da altre eventuali disposizioni di legge che destinano specifiche risorse al FMOF (art.78, comma 2, lettera d del CCNL 2019/21).
2. A partire dall'anno scolastico 2024/25, l'indennità di direzione, parte variabile, dei Dsga è determinata applicando la tabella di cui all'art.2, comma 1, nr.8 del CCNI per il FMOF dell'anno scolastico 2024/25.

Art. 26 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse per l'anno scolastico 2024/25 comunicate dal M.I.M con nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 sono state calcolate in base alle seguenti indicazioni:
 - n. 10 punti di erogazione;
 - n. 56 unità di personale docente in organico di diritto;
 - n. 20 unità (compreso il Dsga) di personale ATA in organico di diritto.
2. Con la medesima nota del MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, integrata con nota prot. n. 40436 del 28 ottobre 2024, è stata comunicata l'assegnazione del FMOF, importi lordo dipendente, come evidenziato nella tabella seguente che comprende anche la valorizzazione delle economie degli anni scolastici precedenti:

Voce di finanziamento	Economie	Assegnazione	Disponibilità
Fondo delle Istituzioni scolastiche	6.655,71	39.765,97	46.421,68
Funzioni Strumentali	0,00	3.111,36	3.111,36
Incarichi Specifici del personale ATA	115,01	2.522,55	2.637,56
Ore Eccedenti	0,00	1.713,64	1.713,64
Attività complementari di educazione fisica	0,00	448,59	448,59
Valorizzazione del personale scolastico	0,00	8.309,39	8.309,39
TOTALE	6.770,72	55.871,50	62.642,22

Art. 27 - Funzioni strumentali

1. Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le Funzioni Strumentali alle esigenze dell'Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:

Funzione Strumentale	Lordo dipendente
Valutazione, autovalutazione, ricerca e innovazione	777,84
Inclusione, integrazione e disagio	777,84
Attività di continuità	777,84
Attività di orientamento	777,84
TOTALE	3.111,36

Art. 28 - Incarichi specifici personale ATA

1. Le risorse finanziarie destinate alla retribuzione degli incarichi specifici sono € 2.522,55 oltre alle economie degli anni scolastici precedenti ammontanti ad € 115,01 per un totale complessivo a disposizione di € 2.637,56. I compiti del personale ATA sono costituiti (art.54, comma 1, CCNL 2019/21):
- dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
 - da incarichi specifici della durata di un anno scolastico di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.
 - per i lavoratori appartenenti all'Area dei collaboratori gli incarichi specifici di cui all'art.54, comma 4, saranno correlati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza agli alunni – ivi compresi quelli della scuola dell'infanzia e quelli con disabilità e al primo soccorso. Tali incarichi sono retribuiti con una indennità che ha come parametro di riferimento il valore della posizione economica dei collaboratori scolastici attualmente fissata in € 700,00 ed è determinata tenendo conto:
 - del numero di alunni disabili cui il collaboratore scolastico presta ausilio materiale non specialistico;
 - del numero di alunni della scuola dell'infanzia assistiti;
 - dell'impegno individuale nell'adempimento delle attività di primo soccorso.
2. Gli incarichi specifici vengono distribuiti al personale sommando all'assegnazione per l'anno scolastico 2024/25 di € 2.522,55 le economie degli anni pregressi di € 115,01 per un budget totale di € 2.637,56, secondo la seguente tabella:

Tipo incarico specifico	Numero unità	Lordo dipendente
AA gestione autonoma e coordinamento dell'area personale	1	€ 600,00
CS numerosità degli alunni assistiti con disabilità	11	€ 679,19
CS numerosità degli alunni dell'infanzia assistiti	6	€ 679,19
CS attività di primo soccorso	13	€ 679,19
TOTALE		2.637,56

Art. 29 - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto

1. Le risorse per l'anno scolastico 2024/25 comunicate dal M.I.M con nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, integrata con nota prot. n. 40436 del 28 ottobre 2024, per il fondo di

istituto ammontano ad € 39.765,97, comprensive delle risorse finalizzate alla retribuzione delle ore di formazione di cui all'art. 36, comma 7.

2. Si concorda di detrarre prioritariamente dalla quota totale del Fondo dell'Istituzione Scolastica (prima della divisione tra le diverse categorie di personale) la parte variabile, pari ad € 19.768,47 da destinare alla retribuzione dell'indennità di direzione, parte variabile, al Dsga e al suo sostituto ovvero un importo pari ad € 3.848,43 (lordo dipendente).
3. La quota rimanente del Fondo dell'Istituzione Scolastica di € 15.920,04 viene così ripartita (secondo il criterio individuato in sede di contrattazione). Esempio:
 - 74 % - pari ad € 11.780,83 al personale docente
 - 26 % - pari ad € 4.139,21 al personale ATA.
4. Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019 che prevedono che le risorse ammontanti ad € 8.309,39, relative alla valorizzazione del personale docente, già confluite nel Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato) senza ulteriore vincolo di destinazione, si stabilisce che le stesse siano così assegnate:
 - 30 % per € 2.492,82 per la formazione dei docenti oltre le 40 ore.

La quota rimanente viene suddivisa per incrementare il fondo di istituto:

- 55 % per € 3.199,12 per incrementare il fondo di istituto al personale docente con particolare riferimento ad un incremento delle ore riconosciute ai coordinatori di classe e alle figure di sistema;
 - 45 % per € 2.617,46 per incrementare il fondo di istituto al personale ATA;
5. Le economie relative al Fondo di Istituto degli anni precedenti che ammontano ad € 6.655,71 saranno così utilizzate:
 - € 6.645,56 avanzo destinato al personale Docente di cui € 628,76 per incrementare il budget delle ore eccedenti mentre la differenza di € 6.016,80 rimane destinata a carico del FIS Docenti;
 - € 10,15 avanzo destinato al personale ATA.
 6. Nella tabella seguente viene riportato il calcolo del Fondo dell'Istituzione Scolastica e la relativa ripartizione tra il personale docente e non docente:

Voci di finanziamento	Docenti	ATA
Fis e Risorse L. 160/2019	38.704,69	11.549,18

Docenti

7. La quota spettante ai docenti è di € 38.704,69 dalla quale si concorda di accantonare l'importo di € 4.600,00 per la retribuzione del primo e secondo Collaboratore del Dirigente.
8. L'importo restante viene assegnato alle attività di natura didattica e/o organizzativa previste dal Collegio dei Docenti .

Attività	Nr.unità	Lordo dipendente
COORDINATORE ORGANIZZATIVO SCUOLA SECONDARIA	1	€ 385,00
RESPONSABILE SCUOLA SECONDARIA	1	€ 770,00
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE	7	€ 6.063,75
COORDINATORI SCUOLA PRIMARIA	14	€ 1.886,50

RESPONSABILI SCUOLA INFANZIA	5	€ 1.925,00
RESPONSABILI SCUOLA PRIMARIA	4	€ 1.347,50
INS. REFERENTE PER SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE E INCONTRI ATS	1	€ 115,50
INSEGNANTE REFERENTE PROGETTO CON-TATTO	3	€ 231,00
INSEGNANTE REFERENTE PROVE INVALSI SCUOLA PRIMARIA	1	€ 192,50
ANIMATORE DIGITALE	1	€ 288,75
INSEGNANTE REFERENTE ED. LEGALITA' CITTADINANZA E COSTITUZIONE (CYBERBULLISMO)	1	€ 192,50
INSEGNANTE REFERENTE COORDINATORE PEDAGOGICO	1	€ 115,50
GLI REFERENTI DISABILITA' / DSA / BES	12	€ 462,00
TUTOR DOCENTI NEO ASSUNTI	2	€ 385,00
TUTOR ALTERNANZA	1	€ 231,00
COMMISSIONE PER AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO (NIV)	8	€ 2.541,00
COMMISSIONE ED CIVICA	7	€ 1.617,00
COMMISSIONE DIGITALE	4	€ 308,00
COMMISSIONE FORMAZIONE SEZIONI E CLASSI	13	€ 1.501,50
COMMISSIONE CONTINUITA'	15	€ 1.078,00
COMMISSIONE ACCOGLIENZA	4	€ 481,25
STAFF DIREZIONE	15	€ 866,25
TEAM ANTIBULLISMO ED EMERGENZA	4	€ 154,00
FORMAZIONE	40	€ 6.646,93
PROGETTO ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA 3	6	€ 115,50
PROGETTO MINI OLIMPIADI A SCUOLA	2	€ 77,00
PROGETTO IO...EMOZIONE	3	€ 192,50
PROGETTO NOI ARTIGIANI CREATIVI 2	3	€ 115,50
PROGETTO GIOCARE AL TEATRO PER GIOCARE ALLA VITA	3	€ 115,50
PROGETTO AMICI IN CORRISPONDENZA	2	€ 38,50
PROGETTO ARTIGIANI PER PASSIONE	2	€ 77,00
PROGETTO TUTOR	7	€ 673,75
PROGETTO CAMPIONATO DI GIORNALISMO		€ 192,50
PROGETTO LETTURA CHE PASSIONE		€ 154,00
PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVITA' E SESSUALITA'		€ 192,50

PROGETTO GIORNATA SULLA NEVE	1	€ 19,25
PROGETTO IL PIEDE SULLA ROCCIA	1	€ 38,50
PROGETTO CAMPIONATO D'ISTITUTO	1	€ 96,25
PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME	3	€ 173,25
PROGETTO RITRATTI DI LEGALITA'	2	€ 404,25
PROGETTO READ MORE	1	€ 57,75
PROGETTO SPAZIO AL BELLO	1	€ 231,00
PROGETTO SBULLO IL BULLO	1	€ 19,25
PROGETTO LE PAROLE FANNO PIU' MALE DELLE BOTTE	1	€ 19,25
PROGETTO BENESSERE PSICOLOGICO	3	€ 173,25
SCUOLA IN OSPEDALE / DDI PER ALUNNI FRAGILI		€ 1.143,02
TOTALE		€ 38.704,69

9. Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento: non sono ammessi sforamenti oltre le 40 (art 44 comma 3 lettera a e art 44 comma 3 lettera b). I docenti che presumono di superare le 40 ore previste per la partecipazione ai Consigli di Classe/Intersezione/Interclasse invieranno comunicazione al dirigente scolastico proponendo un piano esonero secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Eventuali eccedenze non saranno retribuite.
10. Le quote orarie o i compensi forfettari indicati per tutte le attività, rappresentano l'impegno di spesa massimo previsto per la realizzazione di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa e/o per le attività svolte dalle diverse Commissioni operanti nell'Istituto e deliberate in sede di organi collegiali. Al termine dell'anno scolastico sarà effettuata una valutazione dell'attività svolta e il compenso per le attività aggiuntive sarà erogato solo per le ore effettivamente prestate, e rendicontate in aggiunta al normale orario di lavoro. Il compenso per i partecipanti alle varie attività aggiuntive sarà erogato in rapporto al numero di ore prestate per le riunioni e/o per la realizzazione delle iniziative programmate dai docenti coinvolti nel limite massimo definito.
11. Commissioni e gruppi di lavoro: nel caso in cui il numero di ore calcolato o i compensi forfettari secondo il criterio di cui sopra dovessero eccedere il totale di cui sopra, si opererà una opportuna diminuzione proporzionale a ogni unità di personale.
12. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, sono previsti compensi forfettari su una base oraria di riferimento (collaboratori D.S., coordinatori di plesso, di classe/interclasse). Inoltre i compensi forfettari previsti dal contratto saranno ridotti in modo generico in proporzione all'eventuale assenza del personale incaricato (ripartiti su base mensile).

Personale ATA

1. Per quanto attiene il personale A.T.A., l'importo disponibile per il FIS ammonta ad € 11.549,18 lordo dipendente; l'importo è utilizzato, anche tenendo conto di quanto emerso nell'incontro di inizio anno del personale ATA, come indicato dalla seguente tabella:

Attività	Nr. unità	Lordo dipendente
collaboratori scolastici - assistenza agli alunni anticipatari scuola infanzia	7	1.003,75
collaboratori scolastici - accoglienza alunni entrata anticipata	5	€ 1.443,75
collaboratori scolastici - piccola manutenzione e riparazioni	1	€ 962,50
collaboratori scolastici - orario spezzato	1	€ 550,00
collaboratori scolastici - pulizia sale rappresentazioni	17	€ 550,00
collaboratori scolastici - sostituzione colleghi	17	€ 2.254,18
assistenti amministrativi - gestione dati invalsi	1	€ 638,00
assistenti amministrativi - gestione documentazione alunni dva / bes	1	€ 558,25
assistenti amministrativi - gestione supplenze interne	1	€ 239,25
assistenti amministrativi - gestione passweb - tfr - pensioni	1	€ 957,00
assistenti amministrativi - gestione documenti sicurezza dlgs 81/2008	1	€ 797,50
assistenti amministrativi - gestione e attività progetti in rete	1	€ 398,75
assistenti amministrativi - gestione sostituzioni collaboratori scolastici assenti	1	€ 398,75
assistenti amministrativi - gestione sito internet e segreteria digitale	1	€ 797,50
TOTALE		€ 11.549,18

Art. 30 - Compensi per le attività di educazione fisica

1. Le risorse finanziarie previste per le attività di Educazione Fisica (pari a € 448,59) sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate.

Attività	Lordo dipendente
Pratica sportiva	€ 448,59

Art. 31 - Compensi per aree a rischio

1. Al momento non sono state assegnate risorse per le aree a rischio.

Art. 32 - Valorizzazione del personale

1. Le Risorse per la valorizzazione del merito del personale (L. 160/2019) sono pari ad euro € 8.309,39. Tale quota verrà utilizzata per il 30 % ,pari ad euro € 2.492,82, per incrementare il budget a disposizione per la formazione dei docenti oltre le 40 + 40 ore definite del piano delle attività.

2. La quota rimanente viene suddivisa per incrementare il fondo di istituto, secondo tale suddivisione:
 - 55 % per € 3.199,12 per incrementare il fondo di istituto al personale docente con un incremento delle ore riconosciute ai coordinatori di classe e alle figure di sistema;
 - 45 % per € 2.617.46 per incrementare il fondo di istituto al personale ATA.

Art. 33 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

1. Il budget a disposizione ammontante ad € 1.713,64 è incrementato di € 628,76 prelevando dall'avanzo del FIS docenti come riportato nel comma 5, art. 30, per un ammontare complessivo di € 2.342,40 che garantisce una copertura di n. 80 ore per le sostituzioni del personale della scuola secondaria per il corrente anno scolastico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art.43 del CCNL 2019/21 il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e al massimo sino a dieci giorni, individua il docente secondo i seguenti criteri:
 - docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
 - disponibilità a prestare ore eccedenti;
3. Nell'attribuzione di ore eccedenti per copertura di spezzoni orari, nei limiti consentiti dal vigente Regolamento sulle supplenze, e dalle note ministeriali sull'utilizzo dell'organico dell'autonomia, qualora si registrassero più disponibilità, si darà precedenza ai docenti che, in possesso dei requisiti previsti (abilitazione nella stessa classe di concorso):
 - a) Svolgono orario non completo e quindi hanno titolo al completamento
 - b) hanno svolto l'incarico l'anno precedente sullo stesso spezzone riferito alla medesima classe e dunque garantiscono la continuità di insegnamento;
 - c) hanno registrato, nell'ultimo triennio, un tasso di assenze non elevato e quindi garantiscono maggiore continuità lavorativa;
 - d) Non ricoprono altri incarichi retribuiti;
4. A parità di condizioni precede il docente a T.I più anziano di servizio.
5. Nella sostituzione dei docenti assenti sino a 10 giorni sarà utilizzato il personale in servizio con i seguenti criteri:
 - Docenti che devono recuperare le ore di permesso breve già fruite;
 - Docenti disponibili in organico dell'autonomia
 - Docenti di sostegno i cui alunni siano assenti al momento della richiesta sostituzione;
 - Docenti retribuiti con ore eccedenti.
 - Docenti in compresenza non impegnati in attività programmate dal C.D. o che possano essere spostate;
 - Utilizzo della flessibilità oraria;
 - Docenti di sostegno nella stessa classe dove è inserito l'alunno se questi è presente;
6. In caso di mancanza di docenti disponibili si procederà a nomina d'ufficio con ordine di servizio.
7. Le ore eccedenti per sostituzione degli assenti saranno attribuite con priorità ai docenti che abbiano dichiarato la loro disponibilità ad inizio d'anno; in caso di necessità, qualora non fosse possibile assicurare la copertura delle classi con docenti volontariamente disponibili a prestare ore eccedenti, al fine di garantire il servizio e vigilare gli alunni, in emergenza, si procederà con ordine di servizio ai docenti che nella giornata hanno ore buche oppure orario di servizio compatibile e con i seguenti criteri:
 - A. Docenti dello stesso corso;
 - B. Docenti della stessa disciplina dell'assente anche di altro corso;
 - C. Docenti di qualsiasi disciplina anche di corsi diversi.
8. Fermo restando che il personale in servizio è tenuto, in caso di necessità, ad assicurare la

sostituzione anche in assenza di preavviso, al fine di garantire agli alunni la qualità della sostituzione, in caso di assenze superiori a giorni due e fino a 10 giorni, nei limiti del possibile, si cercherà di garantire la sostituzione con docenti della stessa disciplina dell'assente, garantendo se possibile la continuità nelle classi. Rimane inteso che nei casi di sostituzioni di più giorni, si procederà alla pianificazione ed alla comunicazione del piano per l'intera durata della sostituzione stessa ai docenti interessati. Il compito della pianificazione è demandato ai responsabili di sede/collaboratori della dirigenza. Ove non fosse assolutamente possibile ricorrere a sostituzione interna si procederà con l'individuazione di supplente breve.

Personale ATA

9. Il ricorso alle prestazioni di lavoro eccedenti, in situazioni ordinarie, si avrà nel caso in cui non sia possibile sopperire alle esigenze di funzionamento facendo ricorso all'organizzazione di turni di lavoro. In questi casi si adotteranno i seguenti criteri:
 - disponibilità volontaria a prestare ore di straordinario;
 - equa ripartizione delle ore di straordinario tra il personale disponibile, con priorità nell'assegnazione a coloro che, per possesso di specifiche competenze o per esperienze maturate nella sede, garantiscano una maggiore efficacia ed efficienza lavorativa.
10. In assenza di disponibilità, se necessario, l'Amministrazione individua d'ufficio chi deve assicurare la prestazione, nel rispetto dell'equità nell'attribuzione del carico lavorativo e secondo un criterio di turnazione a partire dal meno anziano di servizio.
11. Le ore necessarie a garantire la vigilanza e la pulizia durante le attività di ampliamento dell'offerta formativa, saranno programmate a carico del FMOF nell'ambito delle risorse della Contrattazione integrativa di Istituto.
12. Per il personale di segreteria che di norma articola l'orario in turno antimeridiano con rientri pomeridiani, si farà ricorso alle prestazioni orarie eccedenti l'obbligo di servizio qualora non si riesca a garantire il funzionamento dell'ufficio con l'organizzazione dei turni di lavoro o per particolari esigenze (scadenze, assenze prolungate di qualche unità..) che impongano di intensificare l'attività lavorativa.
13. In questo caso la prestazione va effettuata dall'assistente amministrativo a cui sono già affidati i compiti connessi con l'urgenza. In caso di impossibilità si procede ad affidare l'incarico a personale con competenze dichiarate o riconosciute dall'Ufficio sulla base dell'esperienza lavorativa svolta.
14. Qualora non siano richieste particolari competenze si procede alla turnazione del personale per garantire l'equità distributiva delle ore eccedenti, salvo casi di disponibilità volontarie, concordate tra il personale.
15. L'organizzazione con rientri aggiuntivi prevede il recupero settimanale o plurisettimanale, da fruirsi regolarmente secondo quanto pianificato con il direttore dei servizi. Le attività aggiuntive retribuite con il FMOF saranno distribuite equamente tra il personale in relazione a specifici progetti o in occasione di particolari esigenze e scadenze.
16. L'organizzazione oraria potrà subire modifiche dettate da esigenze di servizio accertate dal Dirigente o dal direttore sga; la prestazione aggiuntiva va autorizzata dal Dirigente scolastico, previo parere obbligatorio del direttore dei servizi, nel rispetto, comunque, del monte ore previsto nel FMOF.
17. In caso di prestazioni aggiuntive necessarie, eccedenti le disponibilità finanziarie, il personale avrà diritto a recuperi e/o riposi compensativi.
18. Non saranno considerate eventuali ore eccedenti prestate dal personale, non autorizzate preventivamente dal DS e dal DSGA.

19. Il dipendente avrà diritto ai cosiddetti “riposi compensativi “da fruirs in stretto raccordo con l’Amministrazione, su richiesta dell’interessato, a condizione che non ci siano particolari esigenze di servizio, qualora, sempre per esigenze di servizio, non sia stato possibile garantire qualche recupero settimanale o plurisettimanale”;
20. In ogni caso i riposi compensativi vanno fruiti entro i due mesi successivi alla prestazione, salvo esigenze di servizio e nei periodi di sospensione delle lezioni.
21. Qualora il dipendente non possa fruirne entro il periodo indicato per esigenze di servizio, è data la possibilità di farne richiesta entro i due mesi successivi alla scadenza stessa.
22. In casi eccezionali, documentati, e per motivi che garantiscano la funzionalità dell’ufficio e dei servizi, i recuperi compensativi potranno essere posticipati ma non oltre l’anno scolastico di riferimento (ad es. periodo estivo o chiusure nei prefestivi).
23. La richiesta di fruizione va effettuata in anticipo. Al fine di evitare disguidi e disfunzioni si specifica che per anticipo si intende la produzione dell’istanza almeno tre giorni prima la data richiesta per la fruizione del riposo di modo che l’Ufficio abbia la possibilità di valutare eventuali altre richieste pervenute. In caso di più richieste nella stessa giornata, se non è possibile accoglierle tutte per esigenze di servizio, la precedenza sarà data al dipendente sulla base della valutazione di eventuali esigenze personali.
24. Non è possibile chiedere i riposi compensativi sempre nello stesso giorno della settimana.
25. A tale regola si potrà derogare solo per sopraggiunti motivi da portare a conoscenza del Dirigente con autodichiarazione.
26. I riposi compensativi non saranno concessi se in contiguità con altre tipologie di permessi, quali permessi per legge 104/92, per diritto allo studio, permessi retribuiti per motivi personali, assenze per malattia.

Art. 34 – Criteri di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse destinate alla formazione del personale sono così composte:

quota FIS per la formazione dei docenti	1.590,53
30 % dell’importo destinato alla valorizzazione del merito	2.492,82
nota MIM prot. n. 40436 del 28 ottobre 2024	233,97
ulteriore incremento dal FIS 120 ore	2.329,61
TOTALE	6.646,93

2. Le risorse verranno utilizzate per retribuire le ore di formazione eccedenti rispetto alle 80 ore funzionali all’insegnamento, deliberate dal collegio docenti unitario. Si evidenziano di seguito le attività di aggiornamento e formazione riconosciute nel piano di aggiornamento e formazione, deliberato dal Collegio Docenti del 2 ottobre 2024, promosse anche dall’Amministrazione di competenza, dalla rete A.S.A.S o da reti di Scuole, con particolare riferimento a:
 - Formazione vigilanza personale scolastico (obbligatoria 1 h)
 - Formazione privacy La protezione dei dati personali in ambito scolastico. Le problematiche specifiche del personale docente alla luce del GDPR (obbligatoria 1h 30’)
 - Formazione continua per la transizione digitale finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico sulla transizione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu.

- Percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del target M4C1-17
- Formazione sulla sicurezza: formazione e/o aggiornamento antincendio, prima formazione e/o aggiornamento per docenti preposti, addetti al servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; stress da lavoro correlato (obbligatoria);
- I corsi di formazione approvati nella seduta del collegio docenti unitario del 2 ottobre 2024 sono basati sulle seguenti tematiche:
 - Integrazione ed inclusione: i disagi comportamentali dello spettro autistico, D.O.P e Sindrome di La Tourette;
 - Le life skills: formazione di I livello;
 - Corsi pratici-teorici di ed. ambientale;
 - Corsi di potenziamento delle competenze linguistiche in LSI per tutti gli ordini di scuola;
 - Corsi di formazione/autoformazione/aggiornamenti sulle tematiche del Bullismo/Cyberbullismo;
 - Corsi proposti dalla rete di Ambito 32;
 - DVA, DSA, BES: le diverse tipologie, i compiti della scuola, i rapporti con le famiglie e con i servizi territoriali;
 - Le avanguardie educative: esperienze educative di innovazione organizzativa e metodologica per tutti gli ordini di scuola: la didattica aumentata dalla tecnologia digitale, la flipped classroom, la DAD, il progetto "Scuola senza zaino", risorse didattiche alternative al libro di testo
 - Il Pensiero computazionale, il coding, le STEM;
 - La costruzione del curricolo per competenze;
 - Progettare, formare e valutare per competenze
 - Corso di formazione sulle mappe mentali (finalizzato all'inclusione alunni DSA);
 - Formazione sulla sicurezza: formazione e/o aggiornamento antincendio, prima formazione e/o aggiornamento per docenti preposti, addetti al servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; stress da lavoro correlato;
 - Corsi di formazione per il Progetto Writing teacher (ambito di italiano).

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 4 del CCNL 2019/2021 le attività di formazione programmate dal collegio dei docenti (formazione Pnrr) ed eccedenti le 80 ore funzionali sono retribuite secondo le seguenti modalità: per ogni ora eccedente rispetto alle 40+40 sarà riconosciuto un importo orario pari ad € 19,25 fino alla capienza della disponibilità totale pari ad € 6.646,93. Nel caso di superamento del budget l'importo orario sarà proporzionato.

4. Al personale docente ed ATA sarà garantita la formazione in servizio secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti e dall'Assemblea ATA.

5. Per la formazione richiesta direttamente dal personale nell'ambito dei giorni previsti dal CCNL vigente, qualora le domande fossero in numero tale da non poter garantire il servizio si autorizzerà la partecipazione con i seguenti criteri:

a) Personale docente

- Competenza (docenti che insegnano una disciplina attinente al corso di formazione richiesto)
- Percentuale non superiore al 5% complessivo evitando la concentrazione nello stesso consiglio di classe. (max 1 per consiglio di classe nell'ambito della percentuale indicata)
- Rotazione (Docenti che da più tempo non usufruiscono di permessi per la formazione).

A parità di condizioni la precedenza va al personale a T.I. titolare nell'Istituto.

b) Personale ATA

- Competenza (si fa riferimento al profilo ed alle mansioni affidate sulla base del Piano di lavoro del Dsga)
- Rotazione (precedenza per chi non ha usufruito di permessi da un tempo più lungo)

- % non superiore al 5% per ciascuno dei profili.

Art. 35 – Valorizzazione della continuità didattica del personale docente

1. Le risorse assegnate per la retribuzione della continuità didattica assicurata dal personale docente è pari a € 0,00.

Art. 36 – Valorizzazione professionalità docente in zone disagiate (Agenda Sud)

1. Le risorse attribuite all'istituzione scolastica ammontano a € 0,00.

Art. 37 – Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo

1. All'assistente tecnico del primo ciclo spetta l'indennità come determinato dalla tabella di cui al comma 2, art.8 del CCNI sul FMOF 2024/25 che è riconosciuta dall'Istituto capofila.

Art. 38- Progetti comunitari e nazionali

1. Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale, alle relative competenze e secondo quanto previsto dal successivo art.40.
2. Nei progetti in cui il finanziamento non sia completamente vincolato e può, di conseguenza, essere prevista una retribuzione per il personale partecipante si darà luogo ad una integrazione del presente contratto con la previsione delle quote spettanti.
3. Nella assegnazione degli incarichi verranno applicati diversi criteri:
 - Disponibilità accertata a svolgere l'incarico (attività individuale o attività come progetto); la disponibilità può essere espressa direttamente al Dirigente scolastico ovvero in Collegio dei Docenti ovvero al Docente eventualmente Referente dell'attività;
 - precedenti attività o incarichi svolti; l'attività o incarico deve essere stata svolta con parere positivo sui risultati raggiunti, da parte del Dirigente scolastico ovvero dell'organo collegiale eventualmente previsto esplicitamente nel provvedimento di assegnazione dell'attività o dell'incarico;
 - attività di formazione e aggiornamento svolte pertinenti con l'attività o l'incarico da assegnare; il Collegio dei Docenti o il Consiglio di classe o il Dirigente scolastico che propone l'attività, la mansione o l'incarico stabilirà la pertinenza dell'attività di formazione e aggiornamento con l'attività o l'incarico da assegnare;
 - rotazione degli incarichi con l'obiettivo di una opportuna e funzionale valorizzazione di tutto il personale;
4. In presenza dei requisiti professionali necessari, si terrà conto del principio di un'equa ripartizione degli incarichi e del principio di rotazione.
5. Si cercherà di favorire il coinvolgimento di un numero ampio di persone alle attività incentivate, anche per favorire la crescita professionale del personale. Sarà da evitare la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse persone.
6. Per il personale ATA, acquisita la necessaria disponibilità, si procede ad una distribuzione dei progetti in modo da coinvolgere tutti gli interessati (ovvero tutti coloro che hanno determinate competenze). Anche in questo caso si prevede una rotazione, per agevolare la più ampia partecipazione.

Art. 39 - Accesso ed assegnazione degli incarichi

1. Il Dirigente Scolastico, assunta la delibera del Piano delle Attività da parte del Collegio dei Docenti e del Piano formulato dal DSGA provvede, con apposita comunicazione formale, ad

acquisire le disponibilità del personale docente e ATA fissando un termine entro il quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività.

2. L'accesso alle attività da effettuare nell'istituzione scolastica può essere compensato in modo orario o forfettario se retribuite con il FIS.
3. Nell'affidamento dell'incarico sono indicati:
 - a. la delibera del Collegio dei docenti;
 - b. l'attività da effettuare;
 - c. il compenso da corrispondere (orario o forfettario).
4. Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dall'amministrazione.

CAPO IV

I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

Art. 40 - Individuazione dei criteri

1. In applicazione del disposto dell'art.30, comma 4, punto c6) del CCNL 2019/21 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale:
 - personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - genitori di figli di età inferiore ad anni tre.
2. Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell'istituto in questione entro il 10 ottobre.
3. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l'assolvimento del servizio.
4. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si applicheranno i criteri previsti al punto 1 in ordine gerarchico (ovvero indicare i criteri da seguire).

Art. 41 - Fasce di oscillazione

1. In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà:
 - far slittare il turno lavorativo dell'AA, CS, AT (altri profili) nell'arco della giornata assicurando la copertura del servizio di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al DSGA ed aver ottenuto il relativo permesso;
 - se presta servizio in regime orario di 5 giorni su 6, è consentito al personale il cambio di giorno libero a condizione che, per i servizi amministrativi e tecnici sia assicurato il servizio di almeno una persona nel settore di competenza;
 - completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6h+3h).

CAPO V

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

Art. 42 - Criteri di applicazione

1. Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL 2019/21 all'art.30, comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione.

1. Individuazione degli strumenti utilizzabili

L'istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale ESCLUSIVAMENTE via mail istituzionale, tramite registro elettronico.

2. Orari cui far ricorso a tali strumenti per contattare il personale

Le comunicazioni vengono inviate nelle seguenti fasce orarie: tra l'orario di apertura della scuola ed entro le ore 17.00 dei giorni lavorativi escludendo la possibilità di ricorso a tali strumenti nei giorni festivi (salvo improrogabili emergenze) e nelle ore notturne.

3. Nel caso di attivazione della DDI

Nel caso in cui le autorità competenti, per motivi sanitari dispongano l'attivazione della D.D.I., vengono concordate le seguenti misure:

- le comunicazioni di servizio rivolte ai docenti avverranno tramite registro elettronico, e-mail, con un preavviso di almeno tre giorni;
- nel caso in cui il personale debba essere contattato per motivi d'urgenza, la comunicazione non potrà avvenire comunque prima delle ore 7.30 e non dopo le ore 17.00; nulla può essere imputato al personale nel caso in cui la comunicazione non avvenga in tale finestra di orario;
- Le riunioni degli Organi Collegiali, secondo il piano delle attività già deliberato, potranno essere convocate non oltre le ore 18.00 dei giorni dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza;
- Il personale ATA impiegato in modalità agile rispetta il proprio orario di servizio, come previsto dall'annuale piano delle attività del personale ATA.

CAPO VI

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Art. 43 - Adozione provvedimenti

1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.

2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi:

- esecuzione dei progetti comunitari;
- adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);
- assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
- supporto informatico ai docenti in occasione degli Esami di Stato;
- altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;

3. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.

4. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.

TITOLO TERZO – ASSEGNAZIONE DOCENTI ED ATA AI PLESSI FUORI DAL

COMUNE SEDE DELL'ISTITUTO

CAPO I

Assegnazione del personale ai plessi (fuori Comune sede istituto)

Art. 44 - Assegnazione dei docenti

1. Criteri per l'assegnazione alle sedi del personale docente, elencati in ordine di priorità:
 - valutazione delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati, competenze informatiche richieste nel plesso, disponibilità ad assumere incarichi, etc.), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattica organizzativa elaborata nel piano triennale dell'offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti;
 - rispetto della continuità educativo - didattica salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l'applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico;
 - unitarietà dell'insegnamento, dell'intesa didattica e professionale dei docenti e di un'equilibrata offerta formativa (ad esempio tenendo conto di un'equa distribuzione dei docenti a tempo indeterminato e dei docenti in part-time);
 - della richiesta degli interessati di assegnazione ad uno specifico plesso se compatibile con le esigenze di servizio.
2. L'anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d'istituto, sarà presa in considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell'offerta, pertanto non è criterio vincolante
3. Al docente si garantirà la continuità didattica nella sede e nella classe, tuttavia, in presenza di situazioni particolari (conflitti con i colleghi o con i genitori, incompatibilità dimostrata, inefficacia dell'intervento rispetto alle problematiche della classe..), il dirigente assegnerà a classi/sedi diverse al fine di migliorare l'efficacia, la qualità del servizio e la serenità nell'ambiente di lavoro.
4. Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata al Dirigente Scolastico entro il 1 luglio di ogni anno, prevalentemente dettata da questioni didattiche. In ogni caso è assolutamente prioritario l'interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.
5. Sono fatti salvi i benefici di cui alla L. 104/92

Art. 45 - Assegnazione personale ATA

1. Tenuto conto che gli uffici amministrativi e tecnici sono presenti nella sede della scuola primaria di Ardenno dell'istituto, via Libertà 2, Ardenno, in applicazione della norma prevista dall'art.3 CCNI sulla mobilità 2022/2025, il personale titolare presso l'istituto sarà destinato ai plessi (fuori dal comune di titolarità dell'istituto) secondo i seguenti criteri.
2. Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità);
3. Condizioni derivanti dall'applicazione di altre leggi (es. maternità);
4. Valutazione della richiesta dell'interessato con formale richiesta al Dirigente Scolastico;
5. Graduatoria di istituto.
6. Il personale ATA supplente sarà destinato nelle varie sedi confermando la sede se già assegnata l'anno precedente e, successivamente, in base alle esigenze di servizio.
7. Il personale ATA (collaboratori scolastici) sarà assegnato alle sedi secondo le esigenze di servizio.

Si garantirà anche in questo caso, la continuità nella sede richiesta dall'interessato, a condizione che non rilevino esigenze dimostrabili di servizio che richiedano una diversa assegnazione o l'interessato motivi la richiesta di spostamento, in presenza di vacanza organica.

8. Nell'assegnazione del personale ATA (collaboratori scolastici) alle sedi si terrà conto, prioritariamente, di assegnare il personale eventualmente presente in possesso di adeguata formazione nelle sedi ove frequentano alunni disabili con necessità di assistenza di base.
9. Assolta tale esigenza, i criteri generali di assegnazione alle sedi sono:
 - a) Richiesta e/o disponibilità individuale (se possibile);
 - b) Equa distribuzione di competenze;
 - c) Equa distribuzione di disponibilità a prestare orario aggiuntivo (nei plessi in cui lo richiede il PTOF);
 - d) Assegnazione di personale eterogeneo per sesso nei diversi plessi (nei limiti del possibile);
 - e) Equa distribuzione nei plessi di personale parzialmente idoneo o con dichiarate invalidità.
10. Richieste di spostamento da una sede all'altra potranno essere tenute in considerazione se:
 - a) nella sede richiesta si registra carenza/vacanza organica;
 - b) più collaboratori richiedono uno spostamento consensuale da una sede ad un'altra;
 - c) lo spostamento garantisce la funzionalità e l'efficienza del servizio;
 - d) risolve conflitti o incompatibilità localizzate.
11. Si procede a spostamento tra i plessi, oltre che su richiesta, fermi restando i criteri di cui al presente articolo, anche nei seguenti casi:
 - Incompatibilità accertata nel plesso di servizio;
 - Esigenze organizzative dell'Amministrazione, funzionali all'efficacia del servizio stesso.
12. Qualora si verifichi l'esigenza di spostare qualche unità già in servizio per esigenze varie legate alla disponibilità di organico, ferma restando l'esigenza di equa distribuzione dei carichi lavorativi, prima di procedere, si valuterà il livello di funzionalità e compatibilità tra il personale delle varie sedi. La scelta, dunque, sarà effettuata all'interno delle sedi in cui il livello di efficienza è minore e gli equilibri relazionali, alla base del buon funzionamento, verrebbero di conseguenza meno alterati.
13. Nel caso di cui all'articolo precedente si procederà come segue:
 - disponibilità individuale tra coloro che posseggono i requisiti necessari nel plesso dove effettuare l'assegnazione;
 - minore anzianità di servizio (tra coloro che posseggono i requisiti necessari, in assenza di disponibilità volontarie).
14. L'assegnazione ai plessi, di norma, avviene all'inizio dell'anno, e comunque prima dell'inizio delle lezioni, salvo motivate esigenze di servizio insorte nel corso dell'anno stesso

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Liquidazione compensi

Art. 46 - Determinazione di residui

1. Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06) al fine di destinare le risorse non utilizzate.

Art. 47 - Liquidazione dei compensi

1. I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello

Stato servizio VI stipendi entro il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento salvo indisponibilità dei fondi sui relativi capitoli di spesa.

Art. 48 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria

1. La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla Relazione Tecnico-Finanziaria redatta dal DSGA e dalla Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico.

Art. 49 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2019/21 e del CCNL 2006/09 per le parti ancora in vigore.

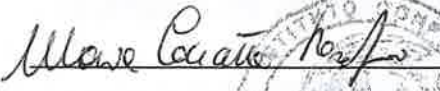
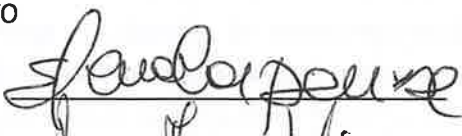
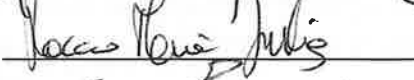
CAPO II

Informazione ai sensi dell' art.30 CCNL 2019/21

Art. 50 – Informazione sull'applicazione delle disposizioni contrattuali

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale (docente, educatore ed Ata) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali. In particolare, ai sensi dell'art.30, comma 10, lettera b3) il Dirigente scolastico comunica per ogni attività retribuita, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti fermo restando che in ogni caso non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

Letto, firmato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA:	PARTE SINDACALE:
Il Dirigente Scolastico Maria Concetta Rosafio	Per la delegazione di parte Sindacale: La RSU d'ISTITUTO
 	Carpanese Elena  Rocca Maria Giulia  Scarinzi Francesco 
Ardenno, 20 dicembre 2024	Rappresentanze sindacali presenti:
	CISL SCUOLA Sig. Giovanna Porta 

